



**Data di pubblicazione:** 19/01/2021

**Nome allegato:** *RdO- Ristrutturazione funzionale piano 2 via Circo Milano.pdf*

**CIG:** 8557573CA1;

**Nome procedura:** *Ristrutturazione funzionale porzione piano secondo - Agenzia Complessa Milano Centro, Via Circo 14 - Milano (MI)*



## RICHIESTA DI OFFERTA

**OGGETTO:** Richiesta di offerta finalizzata all'affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito, con modificazioni, con legge n. 120/2020, mediante RdO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

*Lavori di ristrutturazione funzionale porzione piano secondo, presso l'Agenzia Complessa di Milano Centro, Via Circo 14 – Milano (MI).*

CIG: 8557573CA1  
CUP: F48C20000310005.

### 1. Premessa.

1. Con determina a contrarre n. 143 del 29.12.2020, l'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (a seguire anche «**INPS**» o «**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**» o «**Amministrazione Aggiudicatrice**») ha autorizzato l'affidamento diretto, previa richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 120 del 11 settembre 2020, dei lavori di "**Ristrutturazione funzionale porzione piano secondo, presso l'Agenzia Complessa di Milano Centro, Via Circo 14 - Milano (MI)**".
2. L'affidamento dei lavori avverrà a seguito di Richiesta di Offerta (RdO) MePA (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione), con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 *bis*, del Codice.
3. Il luogo di svolgimento dell'appalto è Milano.
4. Codice Identificativo Procedura (**C.I.G.**): **8557573CA1**
5. Codice Unico di Progetto (**CUP**): **F48C20000310005**
6. Gli operatori economici (di seguito "Operatori") destinatari della presente RdO sono stati individuati mediante sorteggio tra quelli abilitati alla categoria merceologica MEPA individuata come prevalente, come di seguito indicato.
7. I dati identificativi e i recapiti della Stazione Appaltante sono i seguenti:

<b>Denominazione Ufficiale</b>	Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano
<b>Indirizzo</b>	Via Maurizio Gonzaga, 6 - 20123 MILANO (MI)
<b>Tel.</b>	0285621324



<b>Posta elettronica certificata (PEC)</b>	<a href="mailto:direzione.coordinamentometropolitano.milano@postacert.inps.gov.it">direzione.coordinamentometropolitano.milano@postacert.inps.gov.it</a>
<b>Profilo del Committente</b>	<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>
<b>Codice AUSA</b>	0000247876

8. Il progetto è stato validato dall' Arch. Marcello Perazzo in data **02.10.2020** con Prot. Inps n. **INPS.4980.02/11/2020.0442645**.
9. Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Marcello Perazzo, INPS - Direzione Regionale INPS Lombardia, Via Maurizio Gonzaga, 6 - 20123 MILANO (MI); e-mail: marcello.perazzo@inps.it
10. Le disposizioni contenute nella presente Richiesta di offerta integrano le prescrizioni contenute nella documentazione MePA di Consip, allegata al "*Bando di Abilitazione per la categoria merceologica OG1 - Edifici civili e industriali*", che forma parte integrante della documentazione della procedura, anche se non materialmente allegata.
11. Restano, pertanto, valide le regole di cui al Capitolato d'Oneri d'abilitazione al MePA e tutti i suoi allegati (Condizioni Generali di Contratto, Regole e sistemi di e-procurement della P.A., Patto di integrità), per la categoria merceologica in questione, oltre alle indicazioni fornite mediante la presente e la documentazione allegata.
12. I tempi e la modalità di presentazione dell'offerta sono sanciti nella specifica RdO sul MePA.
13. L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Consip e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 Documenti di procedura**

Alla presente Richiesta di offerta è allegata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per la partecipazione alla procedura costituita da:
  - Allegato A – DGUE
  - Allegato B – Dichiarazione sostitutiva;
  - Allegato C – bozza di Addendum al documento di stipula;
  - Allegato D – Dichiarazione ausiliaria;
- c) Capitolato speciale;
- e) Elaborati e disegni tecnici;
- h) DUVRI.

È possibile integrare il Modello DGUE allegando apposite dichiarazioni e/o documentazioni. Copia della Richiesta di Offerta e della rimanente documentazione sopra indicata è già disponibile all'interno del portale MePA.

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema MePA. Si attiverà



la sospensione o proroga della presente procedura esclusivamente in base alle informazioni di non accessibilità del portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), pubblicate da CONSIP S.p.A., nella sezione MANUTENZIONE PORTALE. Ipotesi di malfunzionamento diverse da quelle sopra disciplinate sono considerate influenti ai fini dello svolgimento della presente procedura.

## **2.2 Chiarimenti**

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente inoltrando le richieste tramite la piattaforma MePA. Non saranno, pertanto, accettate richieste di chiarimenti pervenute con modalità diverse da quella sopra indicata e non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
2. Non sono ammesse richieste telefoniche di chiarimento.
3. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.
4. Per assicurare la simmetria, la parità di trattamento e la simultaneità delle informazioni integrative, le repliche alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura saranno trasmesse a tutti gli operatori economici interpellati tramite la piattaforma MePA.
5. Sarà onere dei concorrenti esaminare il contenuto delle risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate, restando l'Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti dei concorrenti stessi.
6. Le risposte alle richieste di chiarimenti integreranno la *lex specialis* della procedura.

## **2.3 Comunicazioni**

1. Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli Operatori economici, escluse quelle previste dall'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite l'apposita "Area Comunicazioni" della RdO sulla piattaforma MePA.
2. Nel caso di indisponibilità della piattaforma del MePA e, comunque, in ogni caso in cui l'Istituto lo riterrà opportuno, le comunicazioni inerenti alla presente Richiesta di offerta saranno inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato dal concorrente nella piattaforma MePA.
3. I provvedimenti di esclusione di cui al suddetto art. 76, comma 5, lett. b), saranno comunicati tramite posta elettronica certificata (PEC).
4. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
5. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.



6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
7. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni, in alternativa alle modalità sopra citate, anche attraverso appositi avvisi pubblicati sul portale istituzionale al seguente percorso Internet: > Avvisi, bandi e fatturazione > Gare> Procedure MePA.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO

1. L'Appalto ha per oggetto **"Ristrutturazione funzionale porzione piano secondo – presso l'Agenzia Complessa di Milano Centro, Via Circo 14 - Milano (MI)"**.
2. L'importo complessivo dell'Appalto, IVA esclusa, ammonta ad euro 84.174,47 (euro ottantaquattromilacentosettantaquattro/47) oltre IVA, di cui euro 3.895,11 (euro tremilaottocentonovantacinque/11) oltre IVA, per oneri vari e della sicurezza, non soggetti a ribasso.
3. L'importo a base di gara soggetto al ribasso è pari ad euro 80.279,36 (euro ottantamiladuecentosettantanove/36) oltre IVA.
4. Le lavorazioni di cui si compone l'Appalto sono così definite:

**Tabella 1 – Tabella descrittiva delle categorie di lavorazioni omogenee oggetto dell'appalto – Importi per la qualificazione.**

CATEGORIE DEI LAVORI							
	DESCRIZIONE LAVORI	Caratteristica	Categoria ex D.P.R. n. 207/2010		Importo	%	Subappaltabile
<b>OPERE PREVALENTI</b>							
1	Edifici civili e industriali	Prevalente	OG1	Class. I	Importo	%	
<b>Importo lavori</b>					<b>60.181,12</b>	<b>71,50%</b>	
<b>Importo lavori soggetti a ribasso</b>					<b>58.275,24</b>		
<b>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:</b>					<b>1.905,88</b>		
<b>Oneri da D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso:</b>					<b>363,96</b>	<b>0,43%</b>	
<b>Oneri da P.S.C. non soggetti a ribasso:</b>					<b>727,93</b>	<b>0,86%</b>	
<b>SUB TOTALE LAVORI</b>					<b>61.273,01</b>	<b>72,79%</b>	<b>40%</b>



<p>Per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, l'affidatario deve essere in possesso di attestazione SOA OG1, Classifica I. Le lavorazioni possono essere affidate in subappalto, nel limite del 40% delle opere, a imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del regolamento per le medesime lavorazioni o a imprese in possesso di attestazione SOA nella categoria OG1 Classifica I. E' fatta salva la possibilità di ricorrere ad associazione temporanea di tipo verticale.</p>							
<b>OPERE SCORPORABILI</b>							
<b>2</b>	<b>Opere e Impianti elettrici</b>	<b>Scorporabile</b>	<b>OS30</b>	<b>Class. I</b>			<b>Subappaltabile</b>
<b>Importo lavori</b>					<b>21.306,78</b>	<b>25,31%</b>	
<b>Importo lavori soggetto a ribasso</b>					<b>20.851,35</b>		
<b>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:</b>					<b>455,43</b>		
<b>Oneri da D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso:</b>					<b>128,86</b>	<b>0,15%</b>	
<b>Oneri da P.S.C. non soggetti a ribasso:</b>					<b>257,72</b>	<b>0,31%</b>	
<b>SUB TOTALE</b>					<b>21.693,36</b>	<b>25,77%</b>	<b>30%</b>
<p>Per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, l'affidatario deve essere in possesso di attestazione SOA OS30, Classifica I. Le lavorazioni della categoria possono essere affidate in subappalto, nel limite del 30% dell'importo della medesima categoria, a imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del regolamento per le medesime lavorazioni o a imprese in possesso di attestazione SOA nella categoria OS 30 Classifica I. Non consentito l'avvalimento per la presente categoria. E' fatta salva la possibilità di ricorrere ad associazione temporanea di tipo verticale.</p>							

<b>OPERE NON SCORPORABILI</b>							
<b>3</b>	<b>Opere e impianti condizionamento</b>	<b>Non Scorporabile</b>	<b>OS28</b>	<b>Class. I</b>			
<b>Importo lavori</b>					<b>1.186,58</b>	<b>1,41%</b>	
<b>Importo lavori soggetto a ribasso</b>					<b>1.152,77</b>		
<b>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:</b>					<b>33,81</b>		
<b>Oneri da D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso:</b>					<b>7,18</b>	<b>0,01%</b>	
<b>Oneri da P.S.C. non soggetti a ribasso:</b>					<b>14,35</b>	<b>0,02%</b>	
<b>SUB TOTALE</b>					<b>1.208,11</b>	<b>1,44%</b>	

5. L'appalto è finanziato con fondi del bilancio 2020 dell'INPS, approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del Codice.
7. All'affidatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate nell'art. 35, comma 18 del Codice, un'anticipazione pari al **20 per cento (20%)** sul valore stimato dell'Appalto.
8. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.
9. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.



#### 4. DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è fissata in **120 (centoventi)** giorni solari decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto in contraddittorio tra le parti.

#### 4bis. PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini per l'esecuzione degli interventi viene applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale di fine lavori.
2. Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono applicate dal RUP in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, del certificato di regolare esecuzione.
3. L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

#### 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla documentazione della procedura.
2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
3. Il soggetto invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali il soggetto abilitato agisce, devono essere a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al momento della presentazione dell'offerta da parte del soggetto invitato, secondo quanto indicato all'art. 51, comma 4, delle Regole *e-procurement* di Consip.
4. È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (a seguire anche «**aggregazione di imprese di rete**»).
5. È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
6. È vietato al concorrente che partecipa alla presente procedura in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla presente procedura possono presentare offerta, per la medesima procedura, in forma singola o associata.
7. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale.



8. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in procedura la consorziata esecutrice.
9. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
10. È consentita la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. I concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
11. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, in fase di svolgimento della presente procedura e in corso di esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
12. Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice, in materia di subappalto, è vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice, sia durante la procedura, sia successivamente all'aggiudicazione.
13. L'impresa ammessa al concordato preventivo ovvero l'impresa che abbia depositato la domanda di cui all'art. 161 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del medesimo regio decreto. Alle imprese in crisi si applicano le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice.

## **6. REQUISITI GENERALI**

1. Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
2. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
3. Sono comunque esclusi gli operatori economici che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
4. L'abilitazione al MePA garantisce che gli operatori economici che partecipano non ricadano nelle cause di esclusione sopracitate.
5. La verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto è condotta dal MePA in fase di abilitazione e dalla Stazione Appaltante in fase di controllo dei requisiti dell'affidatario.





## **7. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, ECONOMICO FINANZIARI, TECNICO PROFESSIONALI**

1. I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico finanziari e tecnico organizzativi per la partecipazione alla procedura, che potranno essere attestati alternativamente mediante:

- 1.1 Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione nelle categorie riportate nel paragrafo 3. Si intendono qui richiamate le specifiche indicazioni riportate nella Tabella 1 relativamente alla quota subappaltabile;

oppure

- 1.2 Requisito di partecipazione di cui all'art. 90, comma 1 del Regolamento, come di seguito indicato:
  - o lett. a): importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della presente richiesta non inferiore all'importo del contratto da stipulare, ossia non inferiore a € 84.174,47;
  - o lett. b): costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente richiesta;
  - o lett. c): adeguata attrezzatura tecnica.
2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

## **8. AVVALIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.



3. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in procedura mediante presentazione di una propria Dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al modello allegato D alla presente Richiesta di offerta.
4. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
5. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, di sostituire l'ausiliaria.
6. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
7. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
8. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
9. Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla presente procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa invitata alla presente procedura, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
11. In qualunque fase della procedura sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnandogli un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, la Dichiarazione sostitutiva della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
13. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
14. Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del Codice, per le imprese che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo, ma al momento della partecipazione alla procedura non è stato ancora depositato il decreto di cui all'art. 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
15. Si richiama quanto previsto all'art. 89, comma 11, del Codice.



## **9. SUBAPPALTO**

1. Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'affidatario dell'Appalto potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice, nel limite massimo del 40%. L'apposizione di tale limite risulta necessaria al fine di garantire che l'appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato ed unitario di lavorazioni edilizie e di bonifica da realizzarsi il più possibile anche attraverso fasi congiunte di esecuzione, evitando fenomeni di "frammentazione" delle stesse e consentendo di raggiungere i risultati previsti nel cronoprogramma lavori. Ciò assume un carattere di particolare importanza, tenuto conto della tipologia delle lavorazioni, come descritte nell'art. 3, e dell'esigenza primaria di garantire i più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul medesimo cantiere.
2. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. La scelta di indicare il limite massimo del 20% di ribasso rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione è motivata, oltre che dall'esigenza di tutela dei livelli salariali minimi dei lavoratori impiegati dal subappaltatore nell'esecuzione dell'appalto, anche dalla necessità di garantire l'equilibrio sinallagmatico del contratto, con riguardo al contraente debole, (il subappaltatore), in un rapporto ontologicamente asimmetrico.
3. Il soggetto affidatario del contratto potrà affidare in subappalto quote di lavorazioni previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nei limiti di cui all'art. 105, comma 4, del Codice.
4. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.
5. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. *c-bis*), del Codice.
6. Si richiama quanto previsto all'art. 105, comma 5, del Codice.

## **10. GARANZIA RICHIESTA**

1. L'offerta non dovrà essere corredata dalla garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del Codice.
2. In caso di aggiudicazione, all'atto della stipula del contratto, l'affidatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. A tale scopo l'esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa con i seguenti importi garantiti:



sezione A:

- partita 1 = importo di aggiudicazione (opere)
- partita 2 = euro 1.500.000,00 (opere preesistenti)
- partita 3 = euro 500.000,00 (demolizione e sgombero)

sezione B = euro 500.000,00 (responsabilità civile) (importo fisso per appalti sotto soglia).

4. La mancata consegna entro i termini previsti dal Direttore dei lavori potrà comportare lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva mediante invio di comunicazione in p.e.c., senza necessità di ulteriori adempimenti.

## **11. SOPRALLUOGO**

1. Ciascun concorrente dovrà effettuare apposito sopralluogo presso i siti di esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato dei luoghi.
2. Il sopralluogo potrà essere effettuato, alla presenza del Direttore di Lavori Geom. Marco Primo Rossi (tel. 335/7242458, mail: marcoprimo.rossi@inps.it), nelle seguenti date 26/01/2021 dalle ore 9,30 alle 14,00 e 28/01/2021 dalle ore 9,30 alle 14,00.
3. Il sopralluogo dei locali oggetto dell'appalto, è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che il preventivo venga presentato, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura.
4. Ciascun sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico (munito di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) e/o da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da quest'ultimo sottoscritta, munita di copia del documento di identità del delegante. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo dovrà/dovranno altresì esibire un documento di riconoscimento, in corso di validità.
5. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo non potrà/potranno rappresentare più di un'impresa.
6. La Stazione Appaltante rilascia apposita attestazione dell'avvenuto sopralluogo, recante, tra l'altro, il nominativo dell'operatore economico e il giorno dell'avvenuto sopralluogo.
7. La mancata allegazione della presa visione dei luoghi, oppure del certificato rilasciato dalla Stazione Appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori oggetto di appalto, è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

1. Ai sensi della Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, il contributo a carico degli operatori economici partecipanti alla presente procedura è pari a € 0 (euro zero).



## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI PREVENTIVO**

1. Tutti documenti relativi alla presente Richiesta di offerta, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica mediante la piattaforma MePA, in formato elettronico, sottoscritti con firma digitale.
2. L'offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio indicato nella sezione date della RDO pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità. Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione, nonché offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
3. Per partecipare alla procedura gli operatori economici interessati dovranno produrre la seguente documentazione, secondo le indicazioni riportate nella RDO MePA:  
**A – Documentazione amministrativa;**  
**B – Offerta economica.**
4. Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra nelle varie sezioni predisposte nella RdO sul MePA.
5. Sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), nell'apposita sezione relativa alla presente Richiesta di offerta, la presentazione dell'offerta dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'offerta si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta economica).
6. Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato "pdf", devono essere convertiti in tale formato.
7. La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la Richiesta di offerta guidata della RdO MePA.
8. Il concorrente dovrà allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi sottoscritti con firma digitale; detti allegati andranno inseriti nella sezione pertinente.
9. Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti nella RdO MePA.
10. Si precisa, inoltre, che:
  - l'offerta presentata entro il termine di scadenza stabilito nella presente Richiesta di preventivo è vincolante per il concorrente;
  - entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, il concorrente potrà ritirarla. Si specifica che l'offerta ritirata equivarrà all'offerta non presentata.
11. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, nonché tutta la documentazione di cui è richiesta la sottoscrizione, devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, o dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria nel caso di ricorso all'avvalimento.
12. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19 del d.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.



13. Le dichiarazioni di cui al precedente punto 11 dovranno essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti e allegati alla presente Richiesta di offerta. I predetti modelli sono messi a disposizione all'interno della RdO MePA.
14. Il dichiarante allega copia scansionata di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
15. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia semplice.
16. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.
17. Verranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate, alternative od espresse in aumento rispetto all'importo a base di procedura, ed in tali eventualità non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio.
18. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana. Pertanto, è esclusiva responsabilità del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.
19. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
20. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di procedura siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura.

### **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle Dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.
2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
  - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura;



- l'omessa o incompleta, nonché irregolare, presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE o della Dichiarazione Sostitutiva, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
  - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla procedura (ad es., mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di procedura, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
3. Ai fini della sanatoria, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
  4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
  5. In caso di inutile decorso dei suddetti termini, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla presente procedura.
  6. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA**

### **A. Documentazione amministrativa**

1. Il concorrente dovrà inviare e far pervenire, attraverso la piattaforma MePA, caricandola nell'apposita sezione, la documentazione amministrativa sottoscritta digitalmente.
2. La suddetta documentazione è costituita da
  - a) **Dichiarazione Sostitutiva**, nonché dalla documentazione e dalle dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati in relazione alle diverse forme di partecipazione. Il concorrente compila la Dichiarazione sostitutiva, rendendo tutte le informazioni richieste;
  - b) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
  - c) **copia dell'attestazione di avvenuto sopralluogo** rilasciata dall'Istituto, avente ad oggetto l'avvenuta presa visione dei luoghi dove debbono eseguirsi le attività oggetto di affidamento;





- d) **Richiesta di offerta**, sottoscritta con firma digitale in segno di presa visione ed accettazione;
  - e) **Capitolato Speciale d'Appalto**, sottoscritto con firma digitale in segno di presa visione ed accettazione;
  - f) **Bozza Addendum al documento di stipula**, sottoscritto con firma digitale in segno di presa visione ed accettazione;
  - g) **DUVRI**, sottoscritto con firma digitale in segno di presa visione ed accettazione;
  - h) **Elaborati e disegni tecnici**, sottoscritti con firma digitale in segno di presa visione ed accettazione;
  - i) **eventuale ulteriore documentazione** (es: dichiarazione ausiliaria).
3. I documenti contenuti nella documentazione amministrativa non potranno fare alcun riferimento all'offerta economica, a pena di esclusione.

## **B. Contenuto della offerta economica**

1. L'operatore dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire alla Stazione Appaltante, attraverso il Sistema, la propria offerta economica.
2. L'"Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
  - a) il **ribasso percentuale** sugli importi ribassabili al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e oneri della sicurezza da PSC.  
Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali, precisando che qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di 2 decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al 2° decimale (es. 190,346 viene troncato in 190,35);
  - b) la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
  - c) l'**indicazione degli oneri aziendali della sicurezza** ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.
3. Sono inammissibili le offerte al rialzo.

## **15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il confronto tra i preventivi sarà effettuato con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 *bis*, del Codice.

Il minor prezzo è determinato dalla percentuale di massimo ribasso sull'importo posto a base della presente Richiesta di offerta.

La verifica della congruità delle offerte sarà effettuata sulla base di quanto previsto dall'art. 97 del Codice. Si applica l'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, così come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020.

## **16. AFFIDAMENTO DEI LAVORI**

1. Il confronto tra le offerte sarà affidato ad un apposito seggio di procedura *ad hoc*, costituito dal RUP e da due funzionari.





2. Tutte le operazioni di verifica dei preventivi saranno verbalizzate.
3. Qualora nessun preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.
4. Il Sistema elettronico del portale del MePA di Consip genera automaticamente un "*documento di stipula*" contenente i dati della RdO e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva.
5. Il documento, sottoscritto digitalmente da parte della Stazione Appaltante, sarà caricato a Sistema nell'apposita sezione denominata "*Dati e Documenti di Stipula*" e da questo momento il contratto si intenderà validamente perfezionato e correttamente stipulato (art. 52 Regole del sistema di *e-procurement*).
6. Prima della stipula del contratto, l'affidatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
7. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
8. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipula del contratto.

## **17. TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

La direzione lavori emetterà stati avanzamento lavori con le seguenti modalità:

- redazione del 1° SAL, pari al 30% dei lavori appaltati;
- redazione del 2° SAL, pari al 60% dei lavori appaltati;
- redazione del 3° SAL, pari al 100% dei lavori appaltati, all'ultimazione dei lavori stessi;
- rata di saldo del 10% dell'importo contrattuale all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, previa costituzione di garanzia fideiussoria.

## **18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di MILANO, restando in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

## **19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dalla presente Richiesta di preventivo.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano  
Team Beni e Servizi, Lavori, Patrimonio Strumentale, Archivi

2. L'informativa e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali designato dell'INPS ai sensi dell'art. 37 del suddetto Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili all'indirizzo <https://www.inps.it/cs/internet/notelegali/privacy.html>.

Il Direttore di Coordinamento Metropolitano di Milano ad interim  
Giovanni Di Monde